



Analisi del Rischio nazionale secondo i requisiti FSC per il Legno Controllato

DRAFT 3-0
Novembre 2012

Nel corso del 2011, FSC Italia ha avviato una dell'Analisi del Rischio (*Risk Assessment*) nazionale per l'Italia, condotta secondo i requisiti di FSC per il Legno Controllato (*Controlled Wood*). La prima fase dell'analisi si è concentrata sulle categorie A e C (vd. descrizione al punto successivo) rilevando un livello di rischio rispettivamente "Non specificato" per la categoria A e "Basso" per la categoria C (l'analisi completa è reperibile [qui](#)). Tali risultati sono stati validati anche dal gruppo di lavoro creato *ad hoc* presso il Centro Internazionale FSC.

Nel 2012 FSC Italia ha esteso l'Analisi del Rischio anche alle categorie B, D ed E: il presente documento riporta, in via preliminare, i risultati di questa seconda fase di analisi. Si tratta di una prima bozza destinata alla pubblicazione per la discussione e i commenti delle parti interessate.

> Cos'è il Legno Controllato FSC?

Nel 2004 FSC ha introdotto il concetto di Legno Controllato, successivamente aggiornato nel 2007. Sotto tale nome si comprende legno¹ vergine non certificato FSC, che sia verificato in maniera indipendente come non rientrante in una o più delle seguenti categorie:

- a. legno tagliato illegalmente;
- b. legno tagliato in violazione di diritti civili e tradizionali;
- c. legno tagliato in boschi/foreste nei quali alti valori di conservazione siano minacciati dalle attività di gestione;
- d. legno tagliato in foreste convertite a piantagioni o a forme d'uso del suolo non forestali;
- e. legno proveniente da foreste nelle quali siano piantati alberi geneticamente modificati.

Il Legno Controllato può essere, in proporzioni e secondo modalità descritte dagli standard FSC, impiegato come input per prodotti certificati FSC.

Legno non Controllato non può invece in nessun caso essere impiegato in prodotti FSC.

> Cos'è l'Analisi del Rischio nazionale?

Il Legno Controllato FSC è stato introdotto allo scopo di aiutare le imprese del settore foresta-legno a evitare l'acquisto di legno derivante da fonti controverse e non conciliabili con le finali-

¹ Ai fini del presente documento il termine legno deve essere inteso come riferito al legno e a tutti i prodotti derivati, ivi comprese fibre, cellulosa e carta.



tà della certificazione FSC. L'obiettivo dell'acquisto di Legno Controllato può essere raggiunto da un'impresa in modi diversi:

1. acquisto di legno da foreste/impresе forestali che siano state verificate da un ente di certificazione accreditato FSC rispetto ai requisiti del documento FSC-STD-30-010 v. 2-0 (Standard FSC per il Legno Controllato per le imprese di gestione forestale);
2. acquisto di Legno Controllato FSC da fornitori in possesso di un valido certificato FSC di Catena di Custodia, lo scopo del quale includa anche il Legno Controllato FSC;
3. verifica interna del legno acquistato, mediante ricorso all'Analisi del Rischio, secondo i requisiti previsti dal documento FSC-STD-40-005 v. 2-1 (Standard per la valutazione del Legno Controllato FSC da parte delle aziende). L'Analisi del Rischio deve essere verificata e approvata da un ente di certificazione accreditato FSC.

Come evidenziato dall'Allegato 2 al documento FSC-STD-40-005 v. 2-1, i Partner del Network FSC (inclusi rappresentanti Nazionali e uffici Nazionali o Regionali) FSC possono offrire supporto alle imprese nell'identificazione di fonti d'informazione credibili e attendibili, al fine di pervenire a un esito appropriato dell'Analisi del Rischio. In particolare, al fine di agevolare le imprese, le Iniziative Nazionali FSC e gli uffici Nazionali e Regionali FSC possono condurre Analisi del Rischio a livello di uno o più distretti, e con riferimento a una o più delle cinque categorie relative al Legno Controllato. Le modalità per la conduzione di tali Analisi del Rischio ad opera di Iniziative Nazionali FSC e di uffici Nazionali e Regionali FSC sono descritte nella procedura FSC-PRO-60-002 v. 2-0.

Una volta che un'Analisi del Rischio condotta da un rappresentante Nazionale FSC o da uffici Nazionali o Regionali FSC sia stata **approvata dal Centro Internazionale FSC**, essa **diventa vincolante** e come tale deve essere necessariamente adottata dalle imprese che intendano condurre Analisi del Rischio relativamente agli stessi distretti.

I vantaggi di una simile procedura risiedono nella possibilità di avere Analisi del Rischio omogenee, evitando al tempo stesso lo spreco di risorse e di tempo da parte delle imprese.

> Come é stato predisposto questo documento?

Il presente documento é stato predisposto in conformità ai requisiti della procedura FSC-PRO-60-002 v. 2-0. Lo scopo dell'Analisi del Rischio e i riferimenti normativi della stessa sono riportati più sotto, all'interno dell'omonimo paragrafo.

> Il ruolo delle parti interessate (*stakeholder*)

La procedura FSC-PRO-60-002 v. 2-0 prevede che vi sia almeno una consultazione delle parti interessate, mediante distribuzione di una prima bozza del documento di Analisi del Rischio. Il termini di tempo minimo previsto per tale **consultazione é di 30 giorni**. Nel corso di tale periodo, chiunque può far pervenire a FSC Italia propri commenti e osservazioni mediante l'apposito modulo allegato. Commenti anonimi non saranno presi in considerazione. Inoltre tutti i commenti saranno considerati come pubblicamente disponibili, salvo esplicita richiesta di trattamento confidenziale.

Una volta conclusa la fase di consultazione, FSC Italia esaminerà i commenti e le osservazioni ricevute e provvederà a elaborare una nuova bozza del documento che sarà poi sottoposta alla valutazione del Centro Internazionale FSC.

> Scopo dell'Analisi del Rischio

Scopo geografico

Paese: Italia. Ai fini dell'Analisi del Rischio si assumono come distretti - ex FSC-STD-40-005 - le 19 Regioni Amministrative e le 2 Province Autonome italiane (figura 1). Ciò in relazione al fatto che con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (e successive disposizioni, ivi compreso il D.L. 18 maggio 2001, n. 227), le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste sono state trasferite alle Regioni. In forza di ciò quest'ultime hanno la competenza di definire/adottare Leggi Forestali e hanno, più in generale, responsabilità diretta sul piano amministrativo, finanziario e tecnico rispetto alla gestione forestale.

Figura 1 – 19 regioni amministrative e 2 province autonome in Italia



#	Regione
1	Abruzzo
2	Basilicata
3	Calabria
4	Campania
5	Emilia Romagna
6	Friuli Venezia Giulia
7	Lazio
8	Liguria
9	Lombardia
10	Marche
11	Molise
12	Piemonte
13	Puglia
14	Sardegna
15	Sicilia
16	Toscana
17	Trentino Alto Adige
	17a Provincia Autonoma di Trento 17b Provincia Autonoma di Bolzano
18	Umbria
19	Valle d'Aosta
20	Veneto



Categorie considerate ai fini del Legno Controllato (ex FSC-STD-40-005 v. 2-1):

Una prima Analisi del Rischio è già stata fatta per le seguenti categorie (fra parentesi il livello di rischio accertato):

- a. Legno tagliato illegalmente (Rischio **non specificato**);

- c. Legno tagliato in boschi/foreste nei quali alti valori di conservazione siano minacciati dalle attività di gestione. (**Rischio basso**)

La presente analisi si estende alle seguenti tre categorie:

b. Legno tagliato in violazione di diritti civili e tradizionali

2.1 Assenza di bandi del Consiglio di Sicurezza dell'ONU all'esportazione di legname dal paese in questione.

2.2 Il paese o distretto d'origine non è identificato come fonte di legno di conflitto.

2.3 Non vi è evidenza di lavoro minorile o violazione dei Principi e Diritti Fondamentali dell'ILO nelle aree forestali del distretto in questione.

2.4 Sono in corso processi riconosciuti ed equi per la risoluzione di conflitti di entità rilevante relativi a diritti tradizionali, ivi compresi diritti d'uso, interessi culturali o l'identità culturale tradizionale nel distretto in questione.

2.5 Non vi è evidenza di violazioni della Convenzione ILO 169 sui Popoli Indigeni e Tribali nel distretto in questione.

d. Legno tagliato in foreste convertite a piantagioni o a forme d'uso del suolo non forestali

4.1 Non vi è perdita netta né un tasso significativo (> 0.5% annuo) di perdita di foreste naturali e altri ecosistemi arborei, quali ad esempio savane, nel distretto in questione.

e. Legno proveniente da foreste nelle quali siano piantati alberi geneticamente modificati.

E' possibile considerare il distretto a basso rischio se si verifica una delle seguenti condizioni:

a. Non vi è uso commerciale di alberi geneticamente modificati delle specie interessate nel distretto in questione

oppure

b. Sono richieste licenze per l'uso commerciale di alberi geneticamente modificati e non vi sono licenze rilasciate per uso commerciale

oppure

c. E' proibito l'uso commerciale di alberi geneticamente modificati nel paese in questione.



> Standard e documenti FSC di riferimento

- › FSC-STD-40-005 v. 2-1 (Aprile 2007) - “Standard per la valutazione del Legno Controllato FSC da parte delle aziende” (titolo originale: “*Standard for company evaluation of FSC Controlled Wood*”);
- › FSC-DIR-40-005 (Giugno 2012) - “Direttiva FSC sul Legno Controllato FSC” (titolo originale: “*FSC Directive on FSC Controlled Wood*”);
- › FSC-PRO-60-002 v. 2-0 (Febbraio 2009) - “Risk Assessment per il Legno Controllato FSC da parte delle Iniziative Nazionali e degli uffici Nazionali e Regionali accreditati FSC” (titolo originale: “*FSC Controlled Wood Risk Assessments by FSC accredited National Initiatives, National and Regional offices*”);
- › FSC-PRO-60-002a (Luglio 2011) - “Elenco dei Risk Assessment Nazionali e Regionali per il Legno Controllato approvati” (titolo originale: “*List of approved National and Regional Controlled Wood Risk Assessments*”) e alle analisi riportate nel sito dedicato <http://ic.fsc.org/national-risk-assessments.310.htm>

> Cronogramma

Il diagramma di Gant riportato qui sotto descrive il calendario di massima delle attività previste per questa seconda fase di definizione e discussione dell’Analisi del Rischio nazionale.

Mesi	2012												2013							
	Ottobre				Novembre				Dicembre				Gennaio				Febbraio			
Settimane	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

> Risorse

Personale coinvolto: Segreteria FSC Italia ed esperti esterni (B&C Group and ETIFOR Srl)

Consulente per la raccolta preliminare delle informazioni: Dr. Dario Paletta (+39 339 7447445 – info@bncgroup.it e info@fsc-italia.it)



> Analisi del Rischio: risultati

Ai fini dell'Analisi del Rischio sono stati utilizzati gli indicatori definiti da FSC-STD-40-005 v.2-1, Allegato 2.

Come leggere i risultati dell'Analisi:

Indicatori	Evidenze	Fonti e metodologia	Esito

Indicatori riportati in FSC-STD-40-005 v.2-1, Allegato 2

Riscontri oggettivi che consentono di valutare se i requisiti espressi dagli indicatori siano soddisfatti o meno a livello di distretto

Fonti (letteratura, documenti, siti web, interviste, indagini etc.) delle informazioni utilizzate per produrre le evidenze. Sono state adottate sia fonti indicate da FSC, sia fonti integrative

Risultato finale dell'Analisi del Rischio. Possibili esiti:
- Rischio basso: l'indicatore è pienamente soddisfatto.
- Rischio non specificato: l'indicatore non è soddisfatto. E' necessario approfondire l'Analisi del Rischio a un livello più basso del distretto. Il materiale non può essere classificato automaticamente come Legno Controllato

*E' sufficiente che un solo indicatore risulti non soddisfatto e, quindi, classificato come "non specificato" perché l'intero distretto sia definito a rischio non specificato per la categoria corrispondente. In questo caso il materiale derivante dal distretto in oggetto non può essere automaticamente considerato come Legno Controllato, ma necessita di un'ulteriore Analisi del Rischio condotta dall'azienda a un livello di dettaglio maggiore rispetto al distretto (ad es. a livello di Unità di Gestione Forestale, UGF).
Diversamente il materiale dovrà essere classificato come NON Controllato.*



b. Legno tagliato in violazione di diritti civili e tradizionali

Indicatori	Evidenze	Fonti e metodologia	Esito
2.1 Assenza di bandi del Consiglio di Sicurezza dell'ONU all'esportazione di legname dal paese in questione.	Non ci sono informazioni riguardo il divieto di esportazione di legname dall'Italia verso altri paesi	UN Security Council Resolutions (since 1946): http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/index.shtml	Basso rischio
2.2 Il paese o distretto d'origine non è identificato come fonte di legno di conflitto.	Non sono segnalati casi di <i>conflict timber</i> in Europa	Global Witness: http://www.globalwitness.org USAID – Natural Resources Management and Development Portal: http://rportal.net/library/content/conflict	Basso rischio
2.3 Non vi è evidenza di lavoro minorile o violazione dei Principi e Diritti Fondamentali dell'ILO nelle aree forestali del distretto in questione.	L'Italia ha ratificato le seguenti Convenzioni internazionali: Norme ILO per salute e sicurezza: 10 - Età minima (in Agricoltura), 192108/09/1924 R.D.L. 20/03/1924, N. 585 (G.U. 06/05/1924, N. 107) Inoltre, in Italia vigono le seguenti Norme sul lavoro minorile: • L. 977/67 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.	http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-documenti/lang--it/index.htm	Basso Rischio (da verificare ulteriormente)



	<ul style="list-style-type: none">• L. 157/81 Età minima di accesso al lavoro: 15 anni in generale, 13 per i lavori leggeri, 18 per i lavori pesanti (16 in casi speciali).• L. 176/91 Art. 28: Diritto all'educazione; Art. 32: Protezione da sfruttamento economico ed attività nocive.• L.148/2000 Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile.• D.Lgs 345/99 Protezione dei giovani sul lavoro. Con il D.Lgs 262/2000 disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 345/99 in materia di protezione dei giovani sul lavoro.• D.Lgs 77/2005 Definizione delle norme generali in merito all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 L. 53/2003.• L. 296/2007 (Finanziaria 2007) Istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni (da 6 a 16 anni) con conseguente aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro (escluso il settore dello spettacolo e dello sport).		
--	--	--	--



	<p>Tuttavia, da una indagine ISPESL che combina i dati raccolti del periodo 2000-2006 da ISTAT, CGIL, IRES e <i>Save the Children</i>, risulta che in Italia vi sia un significativo impiego di minori dai 7 ai 14 anni, sia in lavori domestici che in altre attività produttive, fra cui l'edilizia e l'agricoltura (l'indagine riporta un minimo di 50000 e un massimo di 420000 casi, vd. risultati in Tabella 1 in allegato).</p> <p>Da un nostro approfondimento attraverso i dati e gli studi pubblicati dall'ISTAT non risulta tuttavia mai citato esplicitamente lavoro boschivo</p>	<p>http://www.ispesl.it/lavorominorile/documenti/factsheet.pdf</p> <p>http://www.ispesl.it/lavorominorile/</p>	
<p>2.4 Sono in corso processi riconosciuti ed equi per la risoluzione di conflitti di entità rilevante relativi a diritti tradizionali, ivi compresi diritti d'uso, interessi culturali o l'identità culturale tradizionale nel distretto in questione.</p>	<p>Non risultano esserci informazioni su conflitti fra le popolazioni titolari di diritti d'uso e gli enti preposti alla gestione/controllo delle foreste (regioni e province autonome).</p> <p>L'ordinamento giuridico italiano offre strumenti per una risoluzione equa e riconosciuta di tali conflitti laddove</p>	<p>Osservatorio Gestione Conflitti Ambientali e Territoriali http://www.confliitiambientali.it</p> <p>Centro Documentazione Conflitti Ambientali (Area tematica: foreste) http://www.cdca.it/spip.php?mot4&lang=it</p> <p>Intervista alla prof. Paola Gatto (Dip.</p>	<p>Rischio indefinito (da verificare su base regionale)</p>



	<p>dovessero insorgere, tuttavia è difficile pervenire ad una affermazione univoca in quanto le circostanze variano molto da area ad area, da Regione a Regione, inoltre:</p> <p>1) Nell'indicatore si mettono insieme "diritti d'uso" e "interessi culturali e di identità culturale tradizionale", ma mentre i primi appartengono alla sfera del diritto, i secondi hanno più base sociologica, per cui anche i meccanismi di soluzione possono essere diversi .</p> <p>2) Limitandosi ai primi (diritti d'uso), c'è da distinguere innanzitutto tra le aree dove le proprietà collettive sono rimaste e quelle dove sono state trasformate proprietà comunali con uso civico. Nel primo caso i meccanismi di tutela degli <i>use rights</i> sono chiari e ben definiti, tutelati dalla legge regionale, ma la tutela esiste solo per chi il diritto l'ha acquisito, mentre il conflitto insorge tra chi il diritto ce l'ha e chi non ce l'ha (vd. ammissione di nuovi regolieri, quali</p>	<p>TeSAF dell'Università di Padova), esperta di uso collettivo dei beni forestali e dei relativi diritti e forme di gestione.</p>	
--	--	---	--



	impossibile, o delle donne). Nel caso di usi civici (ex-proprietà collettive trasformate in proprietà comunali con uso civico), la tutela è normalmente più lassa, ma anche più aperta a nuovi membri.		
2.5 Non vi é evidenza di violazioni della Convenzione ILO 169 sui Popoli Indigeni e Tribali nel distretto in questione.	Stando alla definizione fornita dalla Convenzione ILO 169 non esistono Popoli Indigeni ² in Italia. Anche considerando i paesi delle vallate trentine dove si parla il ladino (lingua/dialetto di uso quotidiano) questi fanno comunque sempre riferimento nella gestione alle normative nazionali e regionali.	ILO Convention 169 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_118120.pdf	Rischio basso

² Definizione ILO di "Popoli Indigeni": *The statement of coverage of the ILO Convention No. 169 - article 1 (1) (b) - identifies "indigenous peoples" as being "peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present states boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions." In contrast, article 1 (1) (a) of Convention No. 169 describes 'tribal peoples' as: "peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations."*



d. Legno tagliato in foreste convertite a piantagioni o a forme d'uso del suolo non forestali

Indicatori	Evidenze	Fonti e metodologia	Esito
4.1 Non vi é perdita netta né un tasso significativo (> 0.5% annuo) di perdita di foreste naturali e altri ecosistemi arborei, quali ad esempio savane, nel distretto in questione.	La conversione di foreste in altre forme di governo è consentita a livello di leggi forestali regionali ma è sempre richiesto un rimboschimento compensativo (previa fidejussione a garanzia). La variazione della superficie forestale é significativa ³ dal 1995 al 2005 perché a partire dall'inventario forestale del 2005 viene utilizzata la definizione FAO ⁴ di "bosco".	FAO Forest Resource Assessment 2010: http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/ Inventario Nazionale delle Foreste e dei Sebatoi di Carbonio: http://www.infc.it/	Rischio indefinito (da verificare su base regionale)

³ Le differenze rispetto al primo inventario nazionale riguardano la soglia di copertura minima, che passa dal 20% al 10%, e l'estensione minima, che passa da 2000 m² a 5000 m². Tale definizione, che si discosta spesso dalle definizioni adottate dalle singole Regioni italiane, ha valore esclusivamente inventariale e nessuna implicazione di carattere giuridico.

⁴ Territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un'estensione maggiore di 0,5 ha. Gli alberi devono poter raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità in situ. Può trattarsi di formazioni chiuse o aperte. Soprassuoli forestali giovani, anche se derivati da piantagione, o aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine secondo i requisiti sopra indicati, sono inclusi nella definizione di bosco. Sono inoltre inclusi: vivai forestali e arboreti da seme (che costituiscono parte integrante del bosco); strade forestali, fratte tagliate, fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco; boschi inclusi in parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette; barriere frangivento e fasce boscate di larghezza superiore a 20 m, purché maggiori di 0,5 ha. Sono incluse anche le piantagioni finalizzate a scopi forestali comprese quelle di alberi da gomma e le sugherete.



	<p>Secondo le stime riportate dall'edizione 2010 del FAO <i>Forest Resource Assessment</i> la variazione media annua di superficie forestale in Italia risulta pari a +0,61% nel periodo 2000-2005 e a +0,62% nel periodo 2005-2010.</p> <p>Recentemente, inoltre, una pubblicazione scientifica di Marchetti <i>et al.</i> (2012) ha evidenziato che la superficie forestale nazionale complessiva potrebbe essere stata sottostimata dall'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio di circa 1.3 milioni di ettari.</p> <p>Si può perciò affermare con buona approssimazione che la perdita di foreste è inferiore allo 0,5% a livello nazionale. Tuttavia potrebbero esserci delle variazioni su base regio-</p>	<p>Marchetti, M., Bertani, R., Corona, P., Valentini, R. (2012). Cambiamenti di copertura forestale e dell'uso del suolo nell'inventario dell'uso delle terre in Italia. <i>Forest@</i> 9: pp. 170-184.</p>	
--	---	---	--



	nali che sfuggono alle valutazioni statistiche. Qualora fossero significative e documentate potrebbero essere prese in considerazione per valutare il rischio a livello locale.		
--	---	--	--

e. Legno proveniente da foreste nelle quali siano piantati alberi geneticamente modificati.

Indicatori	Evidenze	Fonti e metodologia	Esito
5.1 Non vi é uso commerciale di alberi geneticamente modificati delle specie interessate nel distretto in questione Oppure			
5.2 Sono richieste licenze per l'uso commerciale di alberi geneticamente modificati e non vi sono licenze rilasciate per uso commerciale	D.Lgs 08.7.2003 n.224 - Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati Ente competente: Ministero dell'Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per la	Biosafety Clearing House Italiana - Ministero dell'Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare: http://bch.minambiente.it/IT/Rilasci%20ed%20Usi/pubreg.asp	Basso Rischio



Oppure	Protezione della Natura e del Mare, Biosafety Clearing House Italiana. Il D.Lgs 08.7.2003 n.224 all'art 8 recita quanto segue: " <i>(...) fatto salvo che per preparati medicinali (...) chiunque intende effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM é tenuto a presentare preventivamente una notifica all'autorità nazionale competente</i> ". Al momento nessuna notifica è stata presentata in campo forestale		
5.3 E' proibito l'uso commerciale di alberi geneticamente modificati nel paese in questione.			

ALLEGATI

TABELLA 1 - INDAGINI SUL LAVORO MINORILE IN ITALIA (ANNI 2000-2006)

Ente	Indagine	Anno	Fasce di età	Tipologia di strumento	RISULTATI Minori che lavorano		
					Italiani	Stranieri	Tipologia di lavoro
Istat	Bambini, lavori e lavoretti verso un Sistema Informativo sul lavoro minorile. Progetto Silm	2000	7-14 anni	Questionari*	144.823	–	Aiuti ai familiari; lavori stagionali non svolti in famiglia; lavori più impegnativi e rischiosi
Cgil	Lavoro e lavori minorili. L'inchiesta della CGIL in Italia	2000/ 2001	11-14 anni	Griglie; questionari; scale di valutazione**	300.000/ 350.000	50.000	Nel settore della ristorazione e nel settore edile
IRES, Save the Children	Indagine sui minori al lavoro, il caso dei minori migranti	2006	11-14 anni	Interviste***	410.000/ 420.000	70.000/ 80.000	Attività commerciali; attività domiciliari e in strada; laboratori artigianali

* Nell'indagine sulle Forze lavoro dell'Istat è stato inserito un questionario su "Le prime esperienze di lavoro dei giovani" rivolto ai minori tra i 15 e 18 anni, con quesiti retrospettivi sul primo lavoro svolto antecedente ai 15 anni.

** Coinvolgimento di osservatori privilegiati e operatori qualificati all'osservazione partecipata.

*** Indagini comparate.

Fonte: <http://www.ispesl.it/lavorominorile/documenti/factsheet.pdf>